



COMUNE DI MALNATE

Provincia di Varese

AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

UFFICIO VIABILITA

Ordinanza n. 33 del 27/03/2025

Oggetto: PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA MAZZINI N. 15, CON RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E OCCUPAZIONE PARZIALE DEL PARCHEGGIO COMPRESO TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 23 E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA, DAL GIORNO 01/04/2025 FINO AL GIORNO 02/04/2025, DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI) PER LAVORI DI NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA POLIZIA LOCALE E PROTEZIONE CIVILE

RICHIAMATO Il Decreto Sindacale n. 9 del 27/02/2025, con il quale è stato attribuito l'incarico E.Q. ex artt. 16 e ss CCNL – Comparto Funzioni Locali, Area Polizia Locale e Servizio Protezione Civile;

VISTA l'istanza pervenuta con prot. 5700 del 18/03/2025, da parte della società Lereti S.p.A. con sede legale in Via Pietro Stazzi 2, 21100 Como, con la quale chiede il rilascio della presente ordinanza per i motivi in oggetto;

RAVVISATA la necessità, nel pubblico e generale interesse, di provvedere all'adozione di provvedimenti viabilistici atti a garantire l'incolumità delle persone;

VISTI gli articoli 5, 6, 7, 20, 26 e 37, del Decreto legislativo 30.04.1992, n. 285 e successive modificazioni nonché il relativo Regolamento di esecuzione;

VISTI Gli artt. 107 e 109 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

l'istituzione dei seguenti provvedimenti viabilistici temporanei sulla via Mazzini n. 15, area interessata dai lavori, mediante emanazione di:

PROVVEDIMENTO VIABILISTICO TEMPORANEO IN VIA MAZZINI N. 15 CON RESTRINGIMENTO CARREGGIATA E OCCUPAZIONE PARZIALE DEL PARCHEGGIO COMPRESO TRA IL CIVICO 11 E IL CIVICO 23 E ISTITUZIONE DI DIVIETO DI SOSTA CON RIMOZIONE FORZATA DAL GIORNO 01/04/2025 FINO AL GIORNO 02/04/2025 DALLE ORE 8.30 ALLE ORE 17.00 (E COMUNQUE FINO A TERMINE LAVORI) PER NUOVO ALLACCIO ALLA RETE IDRICA.

Alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- L'Impresa esecutrice dei lavori in oggetto, dovrà preventivamente posizionare e provvedere alla messa in sicurezza dell'area di cantiere mediante transenne o dispositivi parapetonali al fine di garantire l'incolumità dei pedoni, nonché indicarne i percorsi alternativi in ottemperanza a quanto previsto dal Codice della Strada e regolamento;
- La segnaletica di cantiere indicante il restringimento della carreggiata e divieto di sosta con rimozione forzata che dovrà essere **posata almeno 48 ore prima** dell'intervento a cura del richiedente congiuntamente al preavviso informativo alle attività commerciali, amministratori di condominio e ai cittadini residenti nelle vie interessate dai lavori ;
- l'impresa dovrà garantire la presenza, durante l'esecuzione dei lavori, di un congruo numero di movieri, anche al fine di regolamentare il traffico veicolare durante l'esecuzione dei lavori in oggetto, ai sensi dell'art. 42 del D.P.R. n. 495/92;

Il presente provvedimento entrerà in vigore con l'apposizione della prescritta segnaletica temporanea di cantiere prevista dal D.P.R. 16/12/1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione del C.d.S.) e dal D.M.10/07/2002, alla cui messa in opera provvederà il richiedente-impresa esecutrice dei lavori, che dovrà provvedere altresì a mantenere in piena efficienza e visibilità, anche notturna, la medesima segnaletica, oltre che le relative barriere, ai sensi dell'art. 21 del C.d.S. e dell'art. 36 del D.P.R. 495/1992;

La medesima impresa esecutrice è da intendersi unica e sola responsabile civilmente e penalmente di ogni eventuale danno a cose o persone, derivanti dalla mancata osservanza delle norme-prescrizioni suddette e in generale, delle altre norme che regolamentano i cantieri di lavoro sulle strade. Per tutto ciò che non è esplicitamente elencato sopra, l'impresa esecutrice dei lavori ha l'obbligo di attenersi alle norme contenute nel C.d.S. e relativo Regolamento di esecuzione riguardanti i lavori in sede stradale (art. 30 e successivi), oltre che alle norme di cui al succitato D.M. del 10/07/2002.

Il presente provvedimento viene rilasciato fatti salvi i diritti dei terzi

- Il personale comandato all'esecuzione dei servizi di polizia stradale di cui all'art. 11 del Codice della Strada, ai sensi dell'art. 43 del medesimo Codice, potrà decidere, in caso di comprovata necessità, l'adozione di ulteriori o diversi provvedimenti di viabilità da quelli specificati con il presente atto;
- I Funzionari, gli Ufficiali e gli Agenti addetti ai servizi di polizia stradale di cui agli artt. 11 e 12 del Codice della Strada sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza;
- E' fatto obbligo a tutti gli utenti della strada di rispettare quanto stabilito nel presente provvedimento;

MODALITA' DI RICORSO

 Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale amministrativo Regionale della Lombardia a norma dell'art. 3 c. 4 della legge 241/1990, ai sensi del D.Lgs 104/2010, entro il termine di 60 giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni.

Diritto di accesso e di informazione dei cittadini. Autorità emanante: Comune di Malnate (VA) - Comando Polizia Locale; Responsabile del procedimento amministrativo- Ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti: Comando Polizia Locale Malnate - Servizio Viabilità, Piazza V. Veneto n. 2, 21046 Malnate (VA), tel. 0332275240

**Sottoscritta dal Responsabile d'Area
(MUNARO ALFONSO MICHELE)
con firma digitale**